

NOTIZIARIO N. 11 – 3 APRILE 2019

FORMAZIONE 4.0 – INCENTIVI ALLE IMPRESE

Prorogato alle spese sostenute nel 2019 il credito d'imposta per la Formazione 4.0 e nuovo accordo territoriale CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA, CGIL, CISL, UIL.

pag. 3

SEMINARIO TECNICO

MUD 2019 e nuovo registro elettronico rifiuti: Ravenna, 16 aprile 2019

pag. 6

AFFARI GENERALI

- ◆ www.incentivi.gov.it: nasce il sito internet dedicato agli incentivi fiscali e contributivi. pag. 7

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ Presentazione MUD 2019 – informazioni e scadenze. pag. 8

CREDITO E FINANZA

- ◆ Contributi a fondo perduto per liberi professionisti e titolari di partita IVA: Bando Regione Emilia-Romagna – domande dal 9 aprile 2019. pag. 9
- ◆ Credito d'imposta R&S – valutazione attività svolta. pag. 11
- ◆ Marchi e brevetti – nuova normativa. pag. 13
- ◆ Patent box – metodi di calcolo per MPMI (Micro e Pmi). pag. 15

FISCALE

- ◆ Provvidenze pubbliche e bilancio d'esercizio pag. 16

FORMAZIONE



 **Regione Emilia-Romagna: approvata la nuova Legge sui Tirocini – decorrenza 1° luglio 2019.**

pag. 20

- ◆ Fon. Coop – avviso n. 43: finanziamento piani formativi aziendali condivisi. pag. 21
- ◆ Formazione superiore: Progettista di prodotti multimediali. pag. 22

SINDACALE E PREVIDENZIALE

 **Assegno nucleo familiare: da aprile 2019 i lavoratori dipendenti devono inoltrare la domanda solo in via telematica e direttamente all'INPS.**

pag. 24

- ◆ Aumento delle sanzioni previste in materia di lavoro e legislazione sociale: prontuario delle violazioni interessate pag. 27

OGGETTO: PROROGATO ALLE SPESE SOSTENUTE NEL 2019 IL CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 E NUOVO ACCORDO TERRITORIALE CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA, CGIL, CISL, UIL

Il decreto interministeriale 4 maggio 2018 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 143 del 22/06/18) ha fornito le disposizioni applicative per il riconoscimento del credito d'imposta - previsto dall'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 205/2017 - riguardante le spese di formazione del personale dipendente sostenute lo scorso anno nell'ambito delle tecnologie individuate dal "Piano Nazionale Impresa 4.0" (Confimi Romagna News n. 18/2018).

L'art 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha stabilito che tale credito d'imposta:

- a) si applica anche alle spese di formazione sostenute nel 2019;
- b) sarà attribuito nelle seguenti, nuove (*) misure:
- 50 % delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese (**), nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
 - 40 % delle spese ammissibili sostenute dalle medie imprese (**), nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
 - 30 % delle spese ammissibili sostenute dalle grandi imprese (**), nel limite massimo annuale di 200.000 euro.

Confimi Industria Romagna e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL della provincia di Ravenna, di conseguenza, il 20 marzo scorso hanno sottoscritto l'accluso Accordo Territoriale con il quale è stata prorogata la validità di quello siglato il 6 settembre 2018 (scaduto il 31/12/18), che aveva definito le modalità operative per accedere all'incentivo fiscale di cui si tratta.

Le aziende interessate sono invitate a contattare SVILUPPO PMI s.r.l., in persona della Dott.ssa Monica Morelli (tel. 0544/280280; e-mail: mmorelli@sviluppopmi.com), che, con il supporto dell'Associazione, coordinerà il servizio di consulenza e assistenza alle imprese.

(*) Il credito d'imposta per le spese sostenute nel 2018 spettava in misura pari al 40%, con un importo massimo annuo di 300.000 euro.

(**) **Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014**

Articolo 2 - Personale e soglie finanziarie che determinano le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, piccole e medie imprese ("PMI") è costituita da imprese che impiegano meno di 250 persone e che hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di EUR.

2. Nella categoria PMI, una piccola impresa è definita come un'impresa che occupa meno di 50 persone e il cui fatturato annuo e / o totale di bilancio annuo non supera i 10 milioni di EUR.

3. Nella categoria PMI, una microimpresa è definita come un'impresa che occupa meno di 10 persone e il cui fatturato annuo e / o totale di bilancio annuo non supera i 2 milioni di EUR.

ACCORDO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

FORMAZIONE IMPRESA 4.0

In data 20 marzo 2019, presso la sede di Confimi Industria Romagna si sono incontrati:

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA rappresentata da

Mauro Basurto Segretario Generale

Giuseppe Vaira Responsabile Area Lavoro e Relazioni Industriali

CGIL RAVENNA rappresentata da

Manuela Trancossi Segretaria CGIL Ravenna

CISL ROMAGNA rappresentata da

Franco Garofalo In rappresentanza della Segreteria Cisl Romagna

UIL RAVENNA rappresentata da

Carlo Sama Segretario Organizzativo

di seguito, congiuntamente, anche soltanto le "Parti".

Premesso che:

- In conformità ai contenuti dell'Accordo Quadro Interconfederale siglato il 2 agosto 2018 tra CONFIMI INDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL, il 6 settembre 2018 le Parti hanno sottoscritto un Accordo Territoriale (di seguito indicato anche "Accordo Territoriale") finalizzato a favorire lo sviluppo e la diffusione della formazione sui temi "Industria 4.0", per perseguire gli obiettivi della crescita, della competitività e della produttività delle PMI;
- L'Accordo Territoriale - depositato in via telematica presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (di seguito indicato anche "ITL") di Ravenna il 5 ottobre 2018, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del DECRETO INTERMINISTERIALE 04/05/2018 - recepisce le disposizioni di cui all'art. 1, commi 46 e ss., della LEGGE 27 dicembre 2017 n. 205, che ha introdotto un credito di imposta per individuate spese di formazione del personale dipendente, mirate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal "Piano Nazionale Impresa 4.0";
- Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito, mediante apposito DECRETO datato 4 maggio 2018, le disposizioni applicative per l'accesso al suddetto incentivo fiscale;
- L'Accordo Territoriale di fatto norma le procedure idonee a validare le intese aziendali riferite alle imprese associate al sistema di rappresentanza di CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA o che vi abbiano conferito espresso mandato, aventi sede legale e/o operativa in provincia di Ravenna, prive di rappresentanza sindacale (RSU o RSA), ai sensi dell'art. 51 del DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015 n. 81, per l'attuazione della normativa per l'accesso al credito d'imposta previsto all'art. 1, commi 46 e ss. della LEGGE 27 dicembre 2017 n. 205, avvalendosi dell'assistenza di CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA;
- l'Accordo Territoriale, scaduto il 31 dicembre 2018, prevede che le Parti potranno "valutarne il rinnovo, o la proroga, qualora dovessero intervenire disposizioni normative atte a prorogare la possibilità di beneficiare degli attuali incentivi, ovvero a introdurre

20 marzo 2019 – Accordo Territoriale della Provincia di Ravenna – Formazione Impresa 4.0

ulteriori agevolazioni”;

- l'art 1, commi dal 78 all'81 della LEGGE (di Bilancio 2019) 30 dicembre 2018 n. 145 dispone la proroga del credito di imposta per la formazione 4.0 per le spese “sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018” e, quindi, nell'anno 2019;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e fondante della presente intesa territoriale che, nel rispetto dell'art. 14 del DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015 n. 151 e di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del DECRETO INTERMINISTERIALE 04/05/2018, verrà depositata in via telematica presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna.
2. Fatto salvo per quanto previsto dal seguente punto 3), la validità dell'Accordo Territoriale siglato il 6 settembre 2018 è prorogata fino alla data di ammissibilità e fruibilità dei benefici fiscali previsti dall'art. 1, commi 46 e ss., della LEGGE 27 dicembre 2017 n. 205 e sue successive modifiche e integrazioni.
3. Il verbale di Accordo sottoscritto dalla Commissione Territoriale, di cui all'art. 3, commi 5 e 6, dell'Accordo Territoriale, verrà depositato dall'Impresa presso il competente ITL, direttamente o per il tramite di Confimi Industria Romagna, solo qualora tale adempimento venga previsto da una specifica disposizione normativa.
4. Le Parti si incontreranno per valutare le risultanze dell'applicazione della presente intesa a marzo 2020 e anche, al bisogno, nei 20 giorni successivi alla data di ricezione della richiesta che ciascuna di esse potrà formulare all'altra.

Ravenna, 20 marzo 2019

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA

Mauro Basurto

Giuseppe Vaira

CGIL RAVENNA

Manuela Trancossi

CISL ROMAGNA

Franco Garofalo

UIL RAVENNA

Carlo Sama

Seminario tecnico

**MUD 2019 e
NUOVO REGISTRO ELETTRONICO RIFIUTI**

che si terrà:

martedì 16 aprile 2019 | dalle ore 14.30 – alle ore 17.30

presso

CONFIMI Romagna

Via Maestri del Lavoro, 42/F | Fornace Zarattini - Ravenna

L'incontro affronterà:

- le **rinnovate istruzioni e modulistica per la compilazione del modello MUD** per l'anno 2018 introdotte con il DPCM 28 dicembre 2018
- il nuovo **Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti**, istituito dalla legge 12/2019 in sostituzione dell'abrogato SISTRI

Relatore

Micaela Utili - Responsabile Area Tecnica CONFIMI Romagna

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(Per ragioni organizzative si richiede di confermare la partecipazione entro **lunedì 15 aprile**)

Fax: 0544.270210 o E-mail: gavanelli@confimiromagna.it

Ragione sociale:

Via: n°:

Città: Cap: Prov.:

Tel.: Fax:

E-mail:

Nome e cognome partecipanti:

1. 2.

OGGETTO: **WWW.INCENTIVI.GOV.IT**
NASCE IL SITO INTERNET DEDICATO AGLI INCENTIVI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Il Ministero del Lavoro e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno pubblicato un nuovo sito dedicato agli incentivi.

Il vademecum è un riepilogo degli incentivi, di natura fiscale e contributiva, forniti dalla pubblica amministrazione.

Accedendo a **www.incentivi.gov.it** sarà possibile verificare quali sono tutti gli **incentivi fiscali e contributivi** vigenti, divisi per le **seguenti categorie**:

- startup d'impresa
- pmi
- tutte le imprese
- imprese di distribuzione di energia elettrica e gas, esco, persone fisiche, pa
- settore aerospazio
- imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata
- imprese sociali, cooperative sociali, cooperative
- confidi
- camere di commercio italiane all'estero
- radio e tv
- datori di lavoro privati
- datori di lavoro ed enti formativi accreditati
- autotrasportatori
- cittadini

OGGETTO: PRESENTAZIONE MUD 2019 - INFORMAZIONI E SCADENZE

La data di presentazione del MUD relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti (o avviati a recupero) nell'anno 2018, normalmente fissata al 30 aprile, quest'anno ha subito uno **slittamento al 22 giugno 2019**.

La proroga è dovuta alla tardiva pubblicazione, avvenuta sulla GU del 22 febbraio 2019, del DPCM 28 dicembre 2018 recante il nuovo modello.

Secondo quanto previsto dall'art. 60 della legge 70/94 infatti: *“Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”*.

In realtà le modifiche apportate al modello MUD non sono particolarmente rilevanti e riguardano esclusivamente i dati di competenza dei Comuni e degli impianti di smaltimento/recupero.

Per i produttori di rifiuti la comunicazione prevede gli stessi dati dello scorso anno.

Ricordiamo che i **soggetti obbligati** alla presentazione del MUD sono:

- **produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi**
- **gestori di impianti di smaltimento/recupero**
- **trasportatori conto terzi**
- **commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi e non pericolosi (senza detenzione)**
- Comuni o loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane, il Conai e i Consorzi di filiera e i soggetti che effettuano attività di trattamento veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali (autodemolitori)
- **produttori di AEE** e sistemi collettivi di finanziamento (Consorzi RAEE) che dovranno effettuare la **comunicazione annuale dell'immesso** attraverso il sito del registro www.registroaee.it

Non sono invece tenuti alla presentazione del MUD i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività artigianali/industriali fino a 10 dipendenti, i trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività di commercio e servizi.

Come ogni anno, l'Associazione si rende disponibile a fornire il servizio di compilazione e inoltro della domanda: le imprese che intendono avvalersi del servizio associativo per la presentazione del MUD dovranno inviare la documentazione necessaria entro il **30 aprile 2019**.

Per le imprese interessate alle novità del nuovo MUD 2019 e del registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti, destinato a sostituire definitivamente gli adempimenti cartacei, abbiamo organizzato un **incontro di approfondimento** che si terrà nel pomeriggio di **martedì 16 aprile 2019**.

Per il servizio di compilazione e presentazione del MUD, le relative tariffe, nonché per eventuali informazioni, rivolgersi all'Area Tecnica dell'Associazione: Arianna Gavanelli (Tel. 0544.280211 – Fax 0544.270210 - Email: gavanelli@confimiro magna.it).

OGGETTO: **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LIBERI PROFESSIONISTI E TITOLARI DI PARTITA IVA – BANDO REGIONE EMILIA-ROMAGNA – DOMANDE DAL 9 APRILE 2019**

OGGETTO	<p>L'iniziativa è rivolta al mondo delle professioni e ha lo scopo di promuovere in modo diffuso l'innovazione per l'ampliamento e il potenziamento di servizi offerti per la crescita delle attività libero professionali a supporto dei processi produttivi e dell'economia regionale.</p> <p>I progetti dovranno avere una dimensione minima di investimento pari a euro 15.000 mentre l'importo massimo concedibile per ciascun progetto non potrà superare i 25.000 euro.</p>
DESTINATARI	<p><u>Liberi professionisti, titolari di partita IVA:</u></p> <p>a) iscritti a Ordini o Collegi professionali che operano in forma singola o aggregata (studi professionali, STP, società di ingegneria, società tra avvocati);</p> <p>b) non iscritti a Ordini o Collegi professionali, operanti in forma singola o associata (esclusa la forma di impresa), che svolgano prestazione d'opera intellettuale, di servizi e siano iscritti alla gestione separata INPS - Legge 335/95.</p>
TIPOLOGIA E MISURA DEL CONTRIBUTO	<p>L'agevolazione, a fondo perduto, è concessa nella misura del 40% dell'investimento ritenuto ammissibile.</p> <p>La percentuale di contributo è elevata al 45% qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ nel caso in cui il beneficiario realizzi un incremento occupazionale; ❖ nel caso in cui il beneficiario sia caratterizzato dalla rilevanza della componente femminile/giovanile; ❖ nel caso in cui il beneficiario sia in possesso del rating di legalità; ❖ nel caso in cui la sede operativa o unità locale oggetto dell'intervento sia localizzata in area montana oppure nelle aree 107.3.C. definite dalla commissione europea.
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>A. Interventi per l'innovazione tecnologica finalizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ allo sviluppo innovativo dei sistemi informatici - informativi e dei processi di digitalizzazione del lavoro; ➤ alla informatizzazione e alle innovazioni di processo; ➤ ad automatizzare e informatizzare l'attività anche con acquisto di strumenti e attrezzature professionali tecnico strumentali e tecnologiche; ➤ interventi per la ristrutturazione, l'organizzazione e il riposizionamento strategico delle attività libero professionali finalizzati a migliorare l'efficienza dei processi di erogazione dei servizi, innovare i servizi con particolare riferimento alla sperimentazione di metodologie e applicazioni innovative nel campo della progettazione, dei processi e del monitoraggio; ➤ a sviluppare sistemi che favoriscano l'integrazione di altri

	<p>processi strategici all'attività professionale/imprenditoriale;</p> <p>➤ al riposizionamento strategico dell'attività professionale.</p> <p>B. Interventi per diffusione della cultura dell'organizzazione e della gestione/valutazione economica dell'attività professionale finalizzata a progettare e implementare un piano di riposizionamento e sviluppo dell'attività professionale o dell'impresa che preveda di sfruttare le opportunità date dalla digitalizzazione dei servizi.</p>
<p>SPESE AMMISSIBILI</p>	<p>a) acquisto di attrezzature, infrastrutture telematiche, tecnologiche, digitali finalizzate alla realizzazione di piattaforme, siti web, al miglioramento della connettività di rete, alla digitalizzazione e la dematerializzazione dell'attività, compresa la strumentazione accessoria al loro funzionamento;</p> <p>b) spese per l'acquisizione di brevetti, licenze software; solo per le forme aggregate sono ammissibili spese per strumenti di comunicazione (brochure e/o materiale editoriale);</p> <p>c) spese accessorie di carattere edilizio strettamente connesse alla installazione e posa in opera dei beni strumentali, nel limite massimo di 5.000 euro;</p> <p>d) spese per l'acquisizione di consulenze specializzate, comprese, per i singoli professionisti le analisi di fattibilità per creare forme aggregate di professionisti. Per le forme aggregate già costituite, sono ammissibili le consulenze supporto e potenziamento dell'aggregazione stessa compresi i costi relativi al manager di rete. Tali spese sono riconosciute nella misura massima del 30% della somma totale delle altre voci di spesa (a+b+c).</p> <p>Tutte le spese dovranno essere sostenute dopo la presentazione della domanda ed entro l'anno 2019</p>
<p>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</p>	<p>La trasmissione delle domande di contributo dovrà essere effettuata: dalle ore 10,00 del giorno 9 aprile 2019 alle ore 17,00 del giorno 30 maggio 2019.</p> <p>I termini di chiusura saranno anticipati al raggiungimento di 100 domande.</p>
<p>MODALITA' DI PRESENTAZIONE</p>	<p>Le domande di contributo dovranno essere compilate e inviate esclusivamente per via telematica, tramite l'applicazione web SFINGE 2020.</p>
<p>CONTATTI</p>	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimioromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento e per assistere coloro che volessero presentare la domanda.</p>

OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA R&S – VALUTAZIONE ATTIVITA' SVOLTA**OGGETTO**

Le società di persone hanno ancora un mese e mezzo per adempiere agli obblighi per ottenere il credito d'imposta sulle attività svolte per la R&S mentre le società di capitali possono invece considerare più tempo se posticipano l'approvazione del bilancio.

Ma prima di procedere con gli adempimenti formali, le imprese devono valutare se l'attività svolta è effettivamente riconducibile a "ricerca e sviluppo" e, quindi, ammissibile.

**TEMPI DI
FRUIZIONE**

La tempistica è determinata dalla normativa che prevede passaggi ben definiti nel tempo. Il credito può essere utilizzato tramite F24 e dal 1° gennaio 2019 la fruizione è possibile solo successivamente al momento in cui l'impresa ha ottenuto la certificazione contabile dei costi da parte di un revisore.

La certificazione contabile deve però essere effettuata prima dell'approvazione del bilancio, ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all'approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili.

Ai fini dei successivi controlli, la documentazione contabile certificata deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio, pur non essendo necessario che venga allegata materialmente allo stesso in fase di deposito.

In caso di mancato rispetto del termine per ottenere la certificazione, le imprese non perdono il diritto a ottenere il credito d'imposta, in quanto l'inadempienza costituisce una violazione meramente formale, non sanzionabile. Allo stesso modo, non invalida il diritto al credito d'imposta la mancata allegazione al bilancio della certificazione contabile nei termini previsti. Questa, però, costituisce una violazione di natura formale alla quale sono applicabili le relative sanzioni con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

<p>VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA</p>	<p>Le imprese che intendono ottenere il credito d'imposta devono valutare bene se l'attività svolta è effettivamente riconducibile alla ricerca e sviluppo.</p> <p>La classificazione prevede che l'attività di ricerca e sviluppo ammissibile si divida in tre diversi punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti; - ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi, o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; - sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. <p>Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.</p> <p>Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.</p>
<p>CLASSIFICAZIONE ATTIVITA' DI R&S</p>	<p>Le imprese, quindi, per poter classificare in modo idoneo le attività di R&S devono quindi fare riferimento al "<u>Manuale di Frascati</u>", testo ufficiale inglese che permette di classificare le attività di R&S.</p>
<p>INFO</p>	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.</p>

OGGETTO: **MARCHI E BREVETTI – NUOVA NORMATIVA**

OGGETTO	<p>Il 23 marzo scorso è entrata in vigore la nuova normativa sui marchi d'impresa che porta una maggior tutela e benefici alle imprese dando anche nuovi strumenti di contrasto alla contraffazione.</p>
MARCHIO DI CERTIFICAZIONE	<p>Il D.Lgs. n. 15/2019 introduce nell'ordinamento nazionale il "marchio di certificazione" il quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potrà essere richiesto da persone fisiche o giuridiche, - mira a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi a patto che non svolgano un'attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. <p>I regolamenti concernenti l'uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione (in conformità ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-ter del Codice della proprietà industriale), mentre le modifiche regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'UIBM per essere incluse nella raccolta di cui all'art. 185 del Codice.</p> <p>Tali disposizioni sono applicabili anche ai marchi di certificazione o di garanzia stranieri registrati nel Paese d'origine.</p> <p>Il comma 4 di questo nuovo art. 11-bis prevede poi che - in deroga all'art. 13, comma 1, del Codice della proprietà industriale - "un marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi": in questo caso, l'UIBM può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.</p> <p>In merito, l'UIBM può chiedere l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.</p>
CONTRAFFAZIONE	<p>Le modifiche all'art. 20 del Codice della proprietà industriale mirano a inibire e addirittura a sequestrare materiali recanti i marchi-copia anche prima che questi vengano materialmente apposti ai prodotti, laddove, viaggiando separati (prodotti e marchi) i marchi vengano attaccati appena prima della commercializzazione: si colpiscono così degli atti preparatori alla contraffazione così da ridurre il rischio di controlli e sequestri, che invece con la nuova norma potranno essere disposti anche in relazione a queste attività preliminari.</p>

<p>AZIONE DI CONTRAFFAZIONE DEL LICENZIATARIO</p>	<p>Secondo il nuovo art. 122-bis inserito nel Codice della proprietà industriale dal D.Lgs. n. 15/2019, fatte salve le clausole del contratto di licenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il licenziatario potrà avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa solo con il consenso del titolare di questo; - il titolare di una licenza esclusiva può comunque avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa qualora il titolare del marchio, previa messa in mora, non faccia partire un'azione per contraffazione entro termini appropriati.
<p>RICORSI</p>	<p>Il D.Lgs. n. 15/2019 stabilisce dei termini perentori per la presentazione dei ricorsi.</p> <p>In particolare, il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il termine perentorio di 60 giorni a decorrere da quello in cui l'interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia avuto conoscenza dell'atto impugnato oppure, - per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale, a partire dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento), salvo l'obbligo di integrazione con ulteriori notifiche agli altri controinteressati, ove ordinate dalla Commissione dei ricorsi. <p>Lo stesso decreto indica le modalità di deposito del ricorso, illustrando tutte le varie fasi del processo fino alla deliberazione del collegio giudicante.</p>
<p>DECADENZA E NULLITA' MARCHI D'IMPRESA</p>	<p>I soggetti legittimati hanno la possibilità di presentare un'istanza, scritta e motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) per far accertare la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato.</p> <p>Il procedimento è previsto in modo dettagliato dalla nuova sezione II bis inserita dal D.Lgs. n. 15/2019 nel Codice della proprietà industriale.</p>
<p>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p>	<p>D.Lgs. 20 febbraio 2019 n°15.</p>
<p>INFO</p>	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.</p>

OGGETTO: **PATENT BOX – METODI DI CALCOLO PER MPMI (MICRO E PMI)**

OGGETTO	<p>L'agevolazione fiscale denominata Patent Box è stata introdotta in Italia nel luglio 2015 e poi rivista con il decreto del 28/11/2017.</p> <p>E' stata promossa per favorire l'investimento in beni immateriali nel nostro Paese, per attrarne dall'estero e incentivare le attività di ricerca e sviluppo.</p> <p>Il Patent Box è un'agevolazione che porta a una defiscalizzazione che oscilla tra il 30% e il 50% del reddito prodotto.</p>
DESTINATARI	MPMI – Micro Piccole e Medie Imprese
AGEVOLAZIONE	<p>L'agevolazione consiste in una esenzione del reddito prodotto dalle imprese in rapporto all'incidenza che gli investimenti immateriali hanno sulla capacità produttiva e commerciale delle imprese aderenti alla procedura di ruling.</p> <p>L'esenzione opera sia ai fini IRPEF/IRES che ai fini IRAP, ha durata pari a 5 anni, è irrevocabile e rinnovabile.</p> <p>L'adesione all'agevolazione deriva da un accordo con l'Agenzia delle Entrate, preceduta dalla presentazione di una istanza che distingue due casi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • quello delle PMI e micro imprese che partecipano alla procedura attraverso una corsia semplificata, nella quale il calcolo dell'agevolazione, per il primo anno, è effettuato direttamente dall'Agenzia delle Entrate competente facendo riferimento specifico agli standard adottati in ambito OCSE in materia di prezzi di trasferimento; • quello delle imprese diverse dalle precedenti, le quali presentano esse stesse una proposta di elaborazione attraverso una procedura di calcolo che rappresenti all'Agenzia delle Entrate come gli investimenti in beni immateriali abbiano inciso nel tempo sulla capacità dell'impresa di produrre un profitto extra.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Decreto MISE 28/11/2017.
INFO	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.</p>

OGGETTO: PROVVIDENZE PUBBLICHE E BILANCIO D'ESERCIZIO

Riferimenti: LEGGE 124/2017 art. 1 commi 125-129
Circolare Min. Lavoro e Politiche sociali 2/2019
Documento CNDCEC del 15/3/2019

L'art. 1 commi da 125 a 129 della L. 4.8.2017 n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), pur in presenza delle vigenti previsioni in materia di pubblicità già previsti dal D.Lgs. 14.3.2013 n. 33, ha introdotto nuovi **obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche**. Questi nuovi obblighi, applicabili in prima battuta alle associazioni di protezione ambientale, alle associazioni dei consumatori, alle associazioni, alle ONLUS e alle fondazioni, **sono stati estesi anche alle imprese**.

OBBLIGHI PER ASSOCIAZIONI ED ENTI ASSIMILATI

Le associazioni di protezione ambientale (art. 13 L. 349/1986), dei consumatori (art. 137 D.Lgs 206/2005), le associazioni, le fondazioni, le cooperative sociali e gli enti con la qualifica di ONLUS devono pubblicare, entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e **vantaggi economici di qualunque genere** ricevuti nell'anno precedente da Pubbliche Amministrazioni, da soggetti ad esse assimilati ex art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, da società controllate da Pubbliche Amministrazioni e da società in partecipazione pubblica.

Il Ministero del Lavoro, con la nota 23.2.2018 n. 34/2540, ha affermato che “costituiscono oggetto dell'obbligo di pubblicità **gli importi percepiti a decorrere dall'1 gennaio 2018**”. Per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, pertanto, l'obbligo si applica per la prima volta nel **bilancio 2018**. Ad analoghe conclusioni è giunto il parere del Consiglio di Stato con atto dell'1.6.2018 n. 1449.

OBBLIGHI PER LE IMPRESE

Anche le “**imprese**” che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere da Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti ad esse assimilati **sono tenute a dare analoghe informazioni**. E' stato previsto, perciò, **l'obbligo di indicazione di tali vantaggi economici nella Nota integrativa del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, ove esistente**.

L'obbligo decorre, come per gli enti associativi, a partire dall'1.1.2018 e, perciò, con esposizione nel bilancio relativo all'esercizio 2018.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) si è espresso con il documento del 15/3/2019.

Nell'elaborato indicato, viene individuata una limitazione di natura soggettiva, escludendo dal novero dei soggetti obbligati le micro imprese, non tenute alla redazione della nota integrativa. In via prudenziale, alla luce della carenza di indicazioni specifiche, viene consigliato, però, di riportare le stesse indicazioni richieste, apponendole in calce allo stato patrimoniale, unitamente alle indicazioni inerenti alle richieste di cui all'art. 2427 comma 1, numeri 9 e 16 (informativa in relazione a impegni, garanzie passività potenziale, ecc.).

Sull'argomento in esame è intervenuta anche un'associazione di categoria imprenditoriale sostenendo che, per le imprese, la disciplina in esame dovrebbe applicarsi solo alle attribuzioni che rientrano nel novero dei vantaggi economici/liberalità e non, invece, alle somme ricevute come corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture. Viene evidenziato come il riferimento nella

norma alle erogazioni ricevute dalle imprese per “incarichi retribuiti” andrebbe inteso come rivolto esclusivamente a eventuali incarichi che esulino dall’esercizio tipico dell’attività dell’impresa. Il diverso orientamento previsto dalla circ. Min. Lavoro e Politiche sociali 2/2019 in relazione agli enti del Terzo settore (in capo ai quali la L. 124/2017 prevede l’obbligo di pubblicare le informazioni sulle provvidenze pubbliche sul relativo sito Internet, entro il 28 febbraio di ogni anno), secondo cui devono essere rendicontati tutti gli incarichi ricevuti, anche a carattere sinallagmatico, si giustifica per la diversa natura dell’attività svolta.

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

Sulla base dell’interpretazione di origine imprenditoriale, vanno escluse dall’obbligo di pubblicazione le misure generali fruibili da tutte le imprese e che rientrano nella struttura generale del sistema di riferimento definito dallo Stato. Rientrano in tale categoria, ad esempio:

- la disponibilità di infrastrutture viarie o dell’illuminazione pubblica;
- le agevolazioni fiscali non selettive (come l’ACE, abrogato dalla L. 145/2018).

Considerazioni simili possono essere estese ai vantaggi economici che, pur rientrando nella categoria dei vantaggi selettivi, sono ricevuti in applicazione di un regime di aiuti di Stato. In tali circostanze i vantaggi sono accessibili a tutte le imprese che soddisfano determinate condizioni, sulla base di criteri generali predeterminati. Rientrano in queste categorie, ad esempio:

- le misure previste da decreti ministeriali rivolti a specifici settori industriali e volte a finanziare attività connesse a progetti di ricerca e sviluppo;
- le agevolazioni fiscali, per le quali le informazioni rilevanti ai fini delle imposte sono già inserite dalle imprese nelle apposite dichiarazioni dei redditi.

FONDI INTERPROFESSIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE

Profili di incertezza possono esistere sulla necessità o meno di esporre in Nota integrativa i benefici ricevuti tramite i Fondi per la formazione dei dipendenti.

Considerato che i Fondi sono finanziati con i contributi delle stesse imprese beneficiarie e sono tenuti a rispettare specifici criteri di gestione improntati alla trasparenza, la pubblicazione nella Nota integrativa sembrerebbe ingiustificata. Sul punto, peraltro, sarebbe utile un chiarimento da parte dei Ministeri competenti.

LE PESANTI SANZIONI APPLICATE

Gli obblighi di pubblicazione sopra descritti non sussistono se gli importi ricevuti siano **inferiori a 10.000 euro** nel periodo considerato.

L’inosservanza dell’obbligo oggetto del presente elaborato “**comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi**”.

A seguito dell’obbligo di restituzione delle somme ricevute, il paragrafo relativo ai rapporti con la Pubblica Amministrazione diventa uno dei Punti che meritano particolare attenzione nella Nota integrativa.

CRITICITÀ E DUBBI

In merito alle imprese, l'applicazione pratica di questa normativa presenta alcune criticità tanto che, da più parti è stata evidenziata la necessità di chiarimenti di carattere interpretativo, nonché una auspicabile revisione della disciplina.

Su questo argomento, l'art. 3-quater co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135 (conv. L. 11.2.2019 n. 12) (c.d. "decreto semplificazione") si è limitato a stabilire che, per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna) di cui all'art. 52 della L. 234/2012, occorre soltanto dichiarare l'esistenza in Nota integrativa (senza indicare l'importo), ma non ha realizzato la necessaria semplificazione della disciplina.

Se esiste la possibilità di recuperare indicazioni su sovvenzioni, contributi e ricavi o compensi per incarichi retribuiti, restano ancora incertezze su diversi aspetti; quando si fa riferimento, infatti, a "vantaggi economici di qualunque genere", si utilizza una definizione talmente generica che è possibile incorrere in errori. Ad eccezione di un sommario elenco sul sito del MISE, non è disponibile un elenco dettagliato che permetta di individuare cosa è da comprendere e cosa è da escludere: se all'interno di questa "categoria" sono compresi, ad esempio, i contributi da Nuova Sabatini, o il contributo per l'editoria.

L'ulteriore dubbio riguarda se l'indicazione vada fatta tenendo conto del criterio di cassa o di "competenza". La norma parla di somme ricevute, da cui sembra potersi ricavare l'utilizzo del criterio di cassa; tuttavia, in alcuni casi, i ricavi a bilancio non corrispondono alle somme incassate e questo, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è nell'ordinarietà, poiché gli incassi avvengono, normalmente, a distanza di mesi o anni.

Nel bilancio, e quindi anche in Nota Integrativa, sono da indicare gli incassi (anche di ricavi di anni passati) o i ricavi di competenza? O entrambi?

In conclusione, si ritiene che sussistano numerosi dubbi che necessitano di adeguati chiarimenti e approfondimenti, poiché le imprese interessate si troveranno a dover affrontare problematiche assai significative tali da suggerire, in specifici casi, il differimento nell'approvazione del bilancio.

MODALITÀ ESPOSITIVA

Il CNDCEC evidenzia che la richiesta sulle erogazioni pubbliche esula dal rispetto dei principi generali di redazione del bilancio e che l'importo delle erogazioni potrebbe risultare irrilevante rispetto all'informativa. L'informativa deve essere, tuttavia, prodotta.

Tenuto conto di quanto sopra, e considerato anche che l'informativa potrebbe tradursi in una comunicazione avulsa rispetto alle modalità di predisposizione del bilancio, viene suggerito di riportare l'informativa in una sezione *ad hoc* della nota integrativa (preferibilmente in chiusura) con una modalità di esposizione tabellare che possa identificare chiaramente:

- soggetto erogante;
- contributo ricevuto;
- breve descrizione del contributo.

Viene, infine, indicato il seguente fac-simile del prospetto utilizzabile per l'informativa descritta nella presente circolare.

Nel corso dell'esercizio, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla l. 124/2017, art.1, comma 25, pari a €... La seguente Tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.

	Soggetto erogante	Contributo ricevuto	Causale
n.1	Amministrazione A	€...	...
n.2	Società B	€...	...
...

L'importo totale dei vantaggi economici ricevuti corrisponde a €...

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

OGGETTO: **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**
APPROVATA LA NUOVA LEGGE SUI TIROCINI
DECORRENZA 1° LUGLIO 2019

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in data 26 febbraio 2019 ha approvato una **nuova legge che regolamenterà i tirocini** che saranno attivati a partire dal prossimo **1 luglio 2019**.

CHE COS'E' ?

Il tirocinio è una modalità formativa che **non costituisce rapporto di lavoro**. È finalizzata in via esclusiva a fare acquisire competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. È promosso da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante e al tirocinante, che è garante della regolarità e qualità dell'iniziativa ed è regolamentato da una convenzione tra le parti.

COSA CAMBIA ?

- **tutti i tirocini** avranno una **durata massima di 6 mesi** ad eccezione di quelli rivolti a persone in condizioni di svantaggio (12 mesi) e a persone con disabilità (24 mesi);
- **l'indennità minima** viene confermata in **450 euro mensili** per tutti i tirocinanti;
- l'**avvio** del tirocinio è subordinato all'**autorizzazione preventiva** e tempestiva, che deve essere rilasciata dall'Agenzia per il Lavoro **entro 10 giorni dal recepimento della documentazione**;
- viene ribadito il **divieto per i soggetti ospitanti** di realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante, di ospitare tirocinanti che abbiano già lavorato nei due anni precedenti presso la stessa realtà con qualunque forma contrattuale e di utilizzare i tirocinanti per attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti;
- viene introdotto il **divieto di sostituire con i tirocinanti il personale** in malattia, maternità, ferie o in sciopero, e i lavoratori in momenti di picco delle attività.
- per poter ospitare un tirocinante rimane l'**obbligo** di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, salvo quelli per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, e di non usufruire della Cassa integrazione per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella stessa unità operativa;
- viene introdotto un **limite al numero di tirocinanti**, che possono essere **seguiti contemporaneamente** sia dal tutore del soggetto promotore del tirocinio sia da quello individuato dal **soggetto ospitante**.

SISTEMA VALUTATIVO E SANZIONATORIO

- la **Giunta regionale**, in stretta integrazione con l'**Ispettorato del Lavoro**, definirà e programmerà le **attività di controllo**;
- vengono introdotte **nuove sanzioni** nei confronti di promotori e **soggetti ospitanti** che prevedono, in caso di violazioni, il divieto di attivare ulteriori tirocini per un periodo che va dai 12 mesi fino all'interdizione permanente;
- Viene introdotto un **questionario di valutazione** del percorso **da parte del tirocinante** in esito al percorso medesimo.

Per ogni ulteriore informazione e per l'attivazione dei tirocini, le aziende interessate possono fare riferimento a:

Sviluppo PMI – Dott. Francesca Galli

fgalli@sviluppopmi.com - tel. 0544 280280 – fax. 0544 270210

OGGETTO: **FON. COOP – AVVISO N. 43**
FINANZIAMENTO PIANI FORMATIVI AZIENDALI CONDIVISI

Fon.Coop ha pubblicato l'Avviso n. 43 per il finanziamento di Piani aziendali o interaziendali che prevedano attività formative in risposta a specifici bisogni formativi aziendali al fine di accrescere le competenze dei lavoratori e la competitività dell'azienda.

CHI PUO' PARTECIPARE

Le imprese che al momento della presentazione del Piano risultino **aderenti a Fon.Coop** o che **abbiano effettuato l'adesione** al Fondo tramite la specifica procedura INPS.

Le aziende che hanno aderito a Foncoop entro il 31-12-2018 e che non hanno mai ricevuto un contributo da parte del Fondo successivamente al 01-01-2015, potranno avere una premialità di 3 punti in fase di valutazione del progetto.

COSA FINANZIA

L'Avviso 43 finanzia interventi formativi su **diverse tematiche**, compresa la formazione sulla **sicurezza (in % non superiore al 50% del monte ore totale del piano)**, condivisi dalle Aziende partecipanti e dalle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti tematiche: marketing, commerciale, comunicazione, amministrazione e controllo di gestione, paghe, assistenza su software, ICT, carrelli elevatori e attrezzature, privacy e certificazioni aziendali, etc.

CRITERI DI FINANZIAMENTO - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – SCADENZE

Finanziamento massimo del Piano: **35.000,00 €**

Parametro orario: 124,5 €

Per ottenere il **massimo di contributo** le **ore** di formazione da cantierare sono **circa 280**

Partecipanti a corso: numero **minimo 4**

Tipologia di partecipanti: dipendenti a tempo indeterminato/determinato - full time/part-time; soci lavoratori; apprendisti (formazione aggiuntiva a quella prevista dal contratto di apprendistato); co.co.pro.

Documenti da produrre: DURC in corso di validità; VISURA CAMERALE in corso di validità; CASELLARIO GIUDIZIARIO LEGALE RAPPRESENTANTE in corso di validità.

Regime di aiuti alla formazione: si applica la disciplina comunitaria relativa a De minimis o Aiuti di Stato

Docenze: persone fisiche in possesso di P. IVA, personale dipendente dell'azienda beneficiaria addebitati in base al costo reale, società accreditate (per max 30% del valore totale del contributo richiesto)

Modalità formative: aula, seminari, video conferenze, affiancamento-training on the job – coaching (max 35% ore totali Piano), FAD (max 50% ore di ciascun percorso formativo).

Tempi di attuazione: entro **12 mesi** dall'approvazione del progetto.

SCADENZA PRESENTAZIONE PROGETTI

30 MAGGIO 2019

SVILUPPO PMI si occupa della progettazione, gestione e rendicontazione dei Piani formativi.

Per informazioni e progettazione:

vbalzano@sviluppopmi.com

Sviluppo PMI – Dott. Valentina Balzano

tel. 0544 280280 – fax. 0544 270210



FORMAZIONE SUPERIORE OFFERTA FORMATIVA 2018

PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI Cesena

Attestato rilasciato	Certificato di qualifica professionale di “Progettista di prodotti multimediali”
Contenuti del percorso	La sicurezza e la prevenzione sui luoghi di lavoro; Organizzazione aziendale; Inglese tecnico; Web writing; Web marketing; Progettazione ed elaborazione grafica; Costruzione di prodotti multimediali; Metodi e tecniche per la definizione del progetto di sviluppo di un E-Commerce; Metodi e tecniche per la realizzazione e sviluppo del prodotti di E-Commerce; Collaudo e convalida del sito di E-Commerce; La gestione dei dati secondo le nuove leggi di Privacy e della sicurezza informatica; Strategie di SEO e Visual Communication
Sede di svolgimento	Cesena, Via Cerchia di San Giorgio 145, 47521 Cesena (Fc) - presso Sviluppo PMI srl
Durata e periodo di svolgimento	300 ore, di cui 120 di stage Marzo 2019 – luglio 2019
Numero partecipanti	12
Destinatari e requisiti d’accesso	Persone disoccupate, residenti e/o domiciliate in Regione Emilia Romagna in possesso di un titolo di studio (Diploma/Laurea) in ambiti attinenti alla qualifica di riferimento (Diploma di Istituto Tecnico Tecnologico, Laurea informatica, Laurea in Ingegneria Informatica, Laurea in Scienze della Comunicazione ed equivalenti). È richiesta precedente esperienza lavorativa coerente ai contenuti del percorso, livello di inglese B2, conoscenza del pacchetto office e di navigazione internet, conoscenza dei principali linguaggi di programmazione informatica (Java, Visual Basic, Pascal), conoscenza degli strumenti di sviluppo di applicazioni mobile, conoscenza di base dei software più comuni (Photoshop, Illustrator) e di animazione (Flash).
Iscrizioni	Iscrizioni entro il 15/04/2019
Modalità di selezione	I requisiti oggettivi (titolo di studio, residenza ed esperienza lavorativa) saranno verificati al momento del ricevimento della domanda di partecipazione (CV). I requisiti di base (informatica, inglese e i principali linguaggi di programmazione informatica) e i requisiti tecnico – professionali (conoscenza degli strumenti di sviluppo di applicazioni mobile, conoscenza di base dei software più comuni e di animazione, saranno verificati tramite test specifici. Il superamento di questi test porterà alla fase di selezione, attraverso la quale verranno sondate anche le competenze trasversali mediante assessment di gruppo e colloquio individuale motivazionale.



Ente di formazione	Sviluppo PMI srl, Via Maestri del Lavoro 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)
Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso	Confimi Industria Romagna; Artecò Surl; Sirius Spa; Sitech Sistemi Informatici Srl; Spring Italia Srl; Pullover Srl; Sporty Store Srl; La Berta Srl Soc. Agricola; Simatica Srl; Alpi Spa; Wedo Srl; Gamma Indirizzi Srl; Valvotubi Srl.
Contatti	Referente: Tiziana Coppi Pieri / Sofia Venturi Tel. 0544/280280 E-mail: formazione@sviluppopmi.com Sito web: www.sviluppopmi.com
Riferimenti	Operazione Rif. PA 2018-10186/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1194 del 23/07/2018 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna

OGGETTO: **ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE – DA APRILE 2019 I LAVORATORI DIPENDENTI DEVONO INOLTARE LA DOMANDA SOLO IN VIA TELEMATICA E DIRETTAMENTE ALL’INPS**

«Per garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali», l’INPS ha comunicato che **da aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare (ANF) dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato (non agricolo) devono essergli presentate direttamente, solo in modalità telematica** (circolare 22/03/19, n. 45).

Le domande presentate dal dipendente al proprio datore di lavoro fino al 31 marzo scorso con il modello “ANF/DIP”, concernenti il periodo compreso tra l’1 luglio 2018 e il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma saranno gestite dai datori di lavoro sulla base delle seguenti istruzioni.

L’INPS riceve le domande presentategli in via telematica e le istruirà per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta; in tale ambito verranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.

L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

AUTORIZZAZIONE AGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’autorizzazione agli ANF ^(*) il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di “ANF DIP” deve avvalersi della

(*) L’autorizzazione agli assegni al nucleo familiare deve essere richiesta nei seguenti casi:

- figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di abbandono;
- figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio;
- figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
- fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
- nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
- familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
- familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
- minori in accasamento etero-familiare;
- familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;

procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.

In caso di accoglimento, al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP” da parte della sede INPS territoriale competente. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: ISTRUZIONI PROCEDURALI

La domanda di ANF deve essere presentata mediante uno dei seguenti canali:

- WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio è disponibile dall’1 aprile 2019;
- Patronati e intermediari dell’INPS, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Nel caso in cui il **datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito**:

- il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’INPS, nel limite della prescrizione quinquennale, attraverso uno dei seguenti canali:
 - WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’INPS al seguente percorso: “Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito” > “Funzione ANF Ditte cessate e Fallite”;
 - Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
 - Patronati e intermediari dell’INPS, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN;
- la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’INPS.

ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO CON DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO (NON AGRICOLO)

Gli importi calcolati dall’INPS saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica *utility*, disponibile dall’1 aprile 2019, presente nel cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (per es. nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’INPS, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’INPS.

-
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagargli – e conguagliare attraverso il sistema Uniemens – esclusivamente quelli relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività nel periodo richiesto.

GESTIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE IN MODALITÀ CARTACEA AL DATORE DI LAVORO FINO AL 31 MARZO 2019

Nel periodo compreso fra l'1 aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all'inps dall'1 aprile 2019.

Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in via telematica all'INPS, il datore di lavoro dovrà operare sulla base delle istruzioni sopra indicate.

Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in modalità cartacea direttamente al **datore di lavoro** fino alla data del 31 marzo 2019, **questi dovrà**, secondo le modalità sinora utilizzate, **calcolare l'importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell'istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019. Dopo la predetta data, infatti, non sarà più possibile effettuare conguagli per ANF che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.**

Con successivi messaggi l'INPS illustrerà le nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens nei casi di conguaglio di ANF arretrati e le caratteristiche dell'*utility* sopra citata.

OGGETTO: **AUMENTO DELLE SANZIONI PREVISTE IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE – PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI INTERESSATE**

Gli importi sanzionatori previsti in caso di violazione di alcune disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ^(*).

Di conseguenza l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL):

- a) ha indicato – seppur sommariamente – gli ambiti interessati dalle nuove sanzioni (lavoro nero, condotte interpositorie, distacchi transnazionali, disciplina dell'orario di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro) e fornito indicazioni circa la loro decorrenza (circolare 14/01/19, n. 2 - allegato 1);
- b) ha fornito chiarimenti sulla cosiddetta “recidiva” – che si verifica quando il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia già stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti –, a fronte della quale “*le maggiorazioni sono raddoppiate*” (note integrative 05/02/19, n. 1148 - allegato 2 - e 14/03/19, n. 2594 - allegato 3);
- c) ha predisposto un **prontuario delle violazioni interessate dalla maggiorazione delle sanzioni, inclusivo dei corrispondenti codici tributo** (allegato 4).

^(*) **Art. 1, comma 445, lett. d) ed e) della legge 145/2018**

d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:

1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;

3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, nonché alla lettera d), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;



*Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro
LORO SEDI*

*Al Comando Carabinieri per la Tutela del
Lavoro*

*All'INPS
Direzione centrale entrate e recupero crediti*

*All'INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo*

e p.c.

*Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle
relazioni industriali*

*Comando Generale della Guardia di Finanza
comando.generale@pec.gdf.it*

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: art. 1, comma 445 lett. d) e f), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni.

Insieme a misure di rilascio di facoltà assunzionali e di riassetto ordinamentale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la L. n. 145/2018 (legge di bilancio), al comma 445 dell'art. 1, ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori.

In particolare, la **lett. d)** del predetto comma stabilisce l'**aumento del:**

a. 20% degli importi previsti da:

- art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), che disciplina la c.d. maxisanzione per lavoro nero;
- art. 18 del D.L. n. 276/2003, che punisce sostanzialmente le condotte interpositive;
- art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale;

- dai commi 3 e 4 dell'art. 18-bis, del D.Lgs. n. 66/2003, che puniscono la violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell'orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero;

b. 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Ulteriori maggiorazioni del 20% potranno essere previste per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale **individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**.

Le anzidette maggiorazioni:

- sono **raddoppiate** laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti;
- in forza del noto principio del *tempus regit actum*, trovano applicazione **in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019**, dovendosi in proposito tener presente che – come più volte evidenziato dalla giurisprudenza – la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad es. il mantenimento di un lavoratore "in nero" a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori);
- nel limite di 15 milioni di € annui (vd. lett. g) del medesimo comma 445) "*...sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150'* fatte salve le somme che l'art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 destina all'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL..

L'anzidetta destinazione delle maggiorazioni di cui trattasi **prescinde dall'organo di vigilanza che abbia irrogato la sanzione**.

Per semplificare gli adempimenti, questa Agenzia ha già avviato le procedure per l'**istituzione di un apposito codice tributo**, nelle more del cui rilascio **le maggiorazioni dovranno comunque trovare applicazione utilizzando gli attuali codici tributo**.

Le previgenti disposizioni dell'art. 14 del D.L. n. 145/2013 (conv. in L. n. 9/2014) e successive modifiche, che già avevano previsto:

- il raddoppio degli importi sanzionatori previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003, fatta eccezione "*delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo*";
- il versamento del 30% dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), delle somme aggiuntive di cui all'art. 14, comma 4, lett. c), e comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 nonché i maggiori introiti derivanti dal raddoppio degli importi sanzionatori previsti dai commi 3 e 4 del citato art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel limite di 10 milioni di euro (**ora ampliato a 13 milioni di €** - vd. lett. a) del comma 445 della legge di bilancio) "*a misure (...) finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare*",

si pongono in sistema con quelle di nuova introduzione qui in esame nel senso che:

- gli importi sanzionatori indicati dalla legge di bilancio sono da intendersi **sin da subito aumentati e applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019.**

A titolo esemplificativo, pertanto, l'importo sanzionatorio "base" previsto in relazione alla occupazione di un lavoratore in "nero" – vale a dire la sanzione amministrativa "da € 1.500 a € 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro" – è pari ad una somma da € 1.800 a € 10.800;

- **le maggiorazioni indicate dalla legge di bilancio** (nel menzionato limite complessivo di 15 milioni di € annui) **saranno destinate al finanziamento del Fondo risorse decentrate di questo Ispettorato.** Tornando all'esempio su indicato, pertanto, a fronte di un adempimento della diffida alla regolarizzazione di un lavoratore in "nero", 300 € – del complessivo importo sanzionatorio di 1.800 € – andranno versati con uno specifico codice tributo di prossima istituzione (restando al momento ferma l'utilizzazione dei codici tributo in uso);
- **resta ferma la destinazione alle finalità indicate nel D.L. n. 145/2013 di un ulteriore 30% degli importi sanzionatori rimodulati dalla legge di bilancio.** Facendo sempre riferimento alla fattispecie assunta ad esempio, l'ulteriore somma in questione è dunque pari a 540 €.

Come detto, si fa riserva di indicare il nuovo codice tributo corrispondente alle maggiorazioni introdotte dalla legge di bilancio e di apportare ogni necessaria modifica agli applicativi informatici in uso.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO
Leonardo Alestra
Firmato digitalmente da
LEONARDO ALESTRA

CN = ALESTRA LEONARDO
O = Ispettorato Nazionale del Lavoro
C = IT



*Direzione centrale vigilanza,
affari legali e contenzioso*

*Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro
LORO SEDI*

Al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro

*All'INPS
Direzione centrale entrate e recupero crediti*

*All'INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo*

e, per conoscenza,

*Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle
relazioni industriali*

*Comando Generale della Guardia di Finanza
comando.generale@pec.gdf.it*

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni. Nota integrativa alla circolare n.2/2019.

Con la circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle maggiorazioni degli importi sanzionatori delle violazioni introdotte con l'art. 1, comma 445, della L. n. 145 del 2018 (c.d. Legge di bilancio 2019).

Ad integrazione della predetta circolare, si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti circa la portata applicativa della lett. e) dell'art. 1, comma 445, che testualmente recita: "le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti", introducendo un'ipotesi di "recidiva".

Come già evidenziato nella circolare citata, la finalità della norma è da rinvenire nella esigenza di reprimere le condotte lesive della dignità dei lavoratori, con particolare riferimento ai fenomeni del lavoro sommerso, dell'interposizione, del distacco transnazionale, nonché alle infrazioni in materia di orario di lavoro, riposo settimanale e/o giornaliero e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A tal fine, il legislatore, non solo ha previsto la maggiorazione del 10 e del 20% degli importi dovuti a titolo di sanzione, ma ha altresì introdotto il raddoppio di tali percentuali, laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

La disposizione, quindi, sanziona la reiterazione dei “*medesimi illeciti*”, cioè l’ulteriore violazione dello stesso precetto già trasgredito nel precedente triennio.

Con riferimento al soggetto destinatario delle maggiorazioni raddoppiate, il legislatore ha utilizzato l’espressione “*datore di lavoro... destinatario di sanzioni amministrative o penali...*”.

In tal caso, ai fini della verifica sulla sussistenza della “*recidiva*”, il destinatario delle sanzioni va individuato nel soggetto che, nell’ambito della medesima impresa, ha rivestito la qualità di:

- “*trasgressore*” in caso di violazioni amministrative;
- “*datore di lavoro*” in caso di violazioni punite dal d.lgs. n. 81/2008 (nel quale è infatti contenuta una nozione di “*datore di lavoro*”).

Ai fini della recidiva occorrerà far riferimento agli illeciti definitivamente accertati, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza in riferimento all’art. 8 *bis* della L. 689/1981. La disposizione in esame non reca infatti formule di deroga al principio generale, a differenza di quella utilizzata – ad esempio – all’art. 8, co. 2 lett. b), della L. n. 199/2016 che ricomprende esplicitamente tutte le sanzioni amministrative “*ancorché non definitive*”.

La definitività dell’illecito, come noto, consegue:

- allo spirare del termine per impugnare l’ordinanza-ingiunzione ex art. 18 L. n. 689/1981;
- nella ipotesi in cui sia pagata la sanzione ingiunta;
- al passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza.

Ciò stante, ai fini dell’applicazione dell’aumento in questione, il significato da attribuire all’espressione “*essere destinatario delle medesime sanzioni nel triennio precedente*” va inteso nel senso di essere stato destinatario di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale va effettuato il calcolo della sanzione.

Sono da considerarsi ostative all’applicazione dell’aumento per la prevista recidiva, in ogni caso, le ipotesi di estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981, ai sensi di quanto disposto espressamente dal comma 4 dell’art. 8 *bis*, cui va equiparato il pagamento ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004. Allo stesso modo non può riconoscersi rilevanza agli illeciti per i quali il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione effettuando i relativi pagamenti ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 758/1994 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 124/2004.

Va infine chiarito che gli illeciti pregressi rilevanti ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni di cui trattasi non debbono essere stati commessi dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione atteso che, come ha chiarito la giurisprudenza per casi analoghi – ad es. in materia di recidiva per il reato di cui all’art. 186 C.d.S. – si tratta di “*una condizione che assolutamente non è stabilita dalla norma che si limita a prevedere una sanzione più gravosa per chi si trova nella situazione oggettiva di aver già commesso analogo violazione...ritenendo evidentemente tale situazione indice di maggiore pericolosità e meritevole di una sanzione maggiore*” (Cass. Sez. IV Penale, 7 febbraio – 5 aprile 2013, n. 15913).

Firmato digitalmente da PAPA
DANILO
C = IT
O = ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO/97900660586

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Danilo Papa



*Direzione centrale vigilanza,
affari legali e contenzioso*

- Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro
Al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro
All' INPS
Direzione centrale entrate e recupero crediti
All' INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo
e p.c.
A Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle
relazioni industriali
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
Al Provincia Autonoma di Bolzano
Al Provincia Autonoma di Trento
All' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni – indicazioni operative.

A seguito dell'emanazione della circolare n. 2 del 14 gennaio 2019 e della successiva nota integrativa n. 1148 del 5 febbraio 2019, con la quale sono stati forniti chiarimenti sulla portata applicativa dell'art. 1, comma 445, lett. e) L. n. 145/2018, si è ritenuto utile stilare un prontuario delle sanzioni soggette alle maggiorazioni previste dalla legge di bilancio, con indicazione dei relativi codici tributo, al fine di semplificare l'attività di tutti gli organi di vigilanza di cui all'art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 124/2004.

Con l'occasione, come già chiarito nella citata nota del 5 febbraio, si ribadisce che il Legislatore ha individuato gli illeciti rilevanti ai fini della "recidiva" in quelli commessi dal "trasgressore" persona fisica ex L. n. 689/1981 che agisce per conto della persona giuridica (generalmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa o persona delegata all'esercizio di tali poteri). Conseguentemente, non si potrà configurare la "recidiva" laddove le sanzioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commesse da

trasgressori diversi. Analogamente, non potrà tenersi conto di violazioni commesse dalla medesima persona fisica che abbia agito per conto di persone giuridiche diverse.

Analoghe considerazioni vanno formulate in relazione agli illeciti di cui al D.Lgs. n. 81/2008. In tal caso va tuttavia tenuto conto che il medesimo decreto disciplina specificatamente la nozione di “datore di lavoro” – che differisce ad esempio da quella di “preposto” – e pertanto la “recidiva” troverà applicazione solo qualora la persona fisica che ha commesso l’illecito rivesta e abbia rivestito tale qualifica.

Si precisa, infatti, relativamente all’ultimo capoverso della citata nota del 5 febbraio u.s., che gli illeciti da prendere in considerazione ai fini della “recidiva” (c.d. fondanti) sono **anche quelli commessi prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio**.

Come già chiarito nella medesima nota, ai fini della “recidiva”, rilevano gli illeciti divenuti definitivi (ordinanza ingiunzione non impugnata ovvero sentenza definitiva) nei tre anni precedenti **rispetto alla commissione del nuovo illecito**. A tale riguardo, si ritiene necessario precisare che l’arco triennale di riferimento deve essere inteso **sia quale periodo in cui l’illecito è stato commesso sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato nei termini già chiariti**.

Ciò in quanto, in caso contrario, assumerebbero rilevanza condotte eccessivamente risalenti nel tempo, e ciò sia in contrasto con principi generali di ragionevolezza, di certezza del diritto e di rilevanza temporale delle condotte antiggiuridiche, sia con la specifica *ratio* della norma in commento che mira a colpire in modo più grave la reiterazione di comportamenti antiggiuridici realizzati in un determinato arco temporale.

Ciò premesso, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della “recidiva” anche da parte degli organi di vigilanza di cui all’art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 124/2004, nelle more della informatizzazione dei processi di competenza dell’ufficio legale e del contenzioso delle ITL, **si ritiene necessario addivenire a specifiche intese a livello locale**, volte a definire modalità e tempistiche per il riscontro di eventuali richieste di verifica che, allo stato, non potrà che essere effettuata **sulla base delle informazioni effettivamente disponibili presso i singoli Uffici interpellati**.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Danilo PAPA



Firmato digitalmente da PAPA
DANILO
C = IT
O = ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO/97900660586

PRONTUARIO DELLE SANZIONI SOGGETTE ALLE MAGGIORAZIONI CON CODICE TRIBUTO

Descrizione della violazione	Numero giornate	Sanzione amministrativa fino al 31.12.2018 (D.lgs. n. 151/2015 art. 22, co.1)		Sanzione amministrativa dal 1.01.2019 (L. n. 145/2018 art. 1, co.445, lett. d), p.to 1)		Violazione sanabile (S) / Non sanabile (NS)	Sanzione minima (art. 13 DLgs.n. 124/2004)	Codice tributo	Recidiva (ex art. 1, comma 445 lett. e) primo periodo della L.n. 145/2018)		Sanzione minima (art. 13 DLgs.n. 124/2004)	Codice tributo	Sanzione ridotta (art.16 L.n.689/1981)	Codice tributo
		Min	Max	Min	Max									
MAXISANZIONE (Art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002)	lett. a) per lavoratore (sino a 30 gg.)	€ 1.500,00	€ 9.000,00	€ 1.800,00	€ 10.800,00	S	€ 1.800,00	A= 79AT (30%) B= VAET (€ 300) C= 741T (TOT- A-B)	€ 2.100,00	€ 12.600,00	€ 2.100,00	A= 79AT (30%) B= VAET (€ 600) C= 741T (TOT- A-B)	€ 4.200,00	A= 79AT (30%) B= VAET (€ 1200) C= 741T (TOT- A-B)
		€ 3.000,00	€ 18.000,00	€ 3.600,00	€ 21.600,00	S	€ 3.600,00	A= 79AT (30%) B= VAET (€ 600) C= 741T (TOT- A-B)	€ 4.200,00	€ 25.200,00	€ 4.200,00	A= 79AT (30%) B= VAET (€ 1200) C= 741T (TOT- A-B)	€ 8.400,00	A= 79AT (30%) B= VAET (€ 2400) C= 741T (TOT- A-B)
		€ 6.000,00	€ 36.000,00	€ 7.200,00	€ 43.200,00	S	€ 7.200,00	A= 79AT (30%) B= VAET (€ 1200) C= 741T (TOT- A-B)	€ 8.400,00	€ 50.400,00	€ 8.400,00	A= 79AT (30%) B= VAET (€ 2400) C= 741T (TOT- A-B)	€ 16.800,00	A= 79AT (30%) B= VAET (€ 4800) C= 741T (TOT- A-B)

MAXISANZIONE AGGRAVATA* Art. 3, commi 3 e 3- quater, D.L. n. 12/2002	lett. a) per lavoratore (sino a 30 gg.)	€ 1.800,00	€ 10.800,00	€ 2.160,00	€ 12.960,00	NS	-	741T (A-B)	€ 4.320,00	A= 79AT (30%) B= VAET (€720) C= 741T (TOT- A-B)	€ 2.520,00	€ 15.120,00	-	741T (TOT- A-B)	€ 5.040,00	A= 79AT (30%) B= VAET (€ 1440) C= 741T (TOT- A-B)	741T (TOT- A-B)
	lett. b) per lavoratore (da 31 a 60 gg.)	€ 3.600,00	€ 21.600,00	€ 4.320,00	€ 25.920,00	NS	-	741T (A-B)	€ 8.640,00	A= 79AT (30%) B= VAET (€ 1440) C= 741T (TOT- A-B)	€ 5.040,00	€ 30.240,00	-	741T (TOT- A-B)	€ 10.080,00	A= 79AT (30%) B= VAET (€ 2880) C= 741T (TOT- A-B)	741T (TOT- A-B)
	lett. c) per lavoratore (oltre 60 gg.)	€ 7.200,00	€ 43.200,00	€ 8.640,00	€ 51.840,00	NS	-	741T (A-B)	€ 17.280,00	A= 79AT (30%) B= VAET (€ 2880) C= 741T (TOT- A-B)	€ 10.080,00	€ 60.480,00	-	741T (TOT- A-B)	€ 20.160,00	A= 79AT (30%) B= VAET (€ 5760) C= 741T (TOT- A-B)	741T (TOT- A-B)

Descrizione della	Sanzione Prima	Sanzione dal	Sanzione dal	Sanzione dal	Violazione	Sanzione	Codice	Sanzione	Codice	Recidiva (ex	Sanzione	Codice	Sanzione	Codice
-------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	------------	----------	--------	----------	--------	--------------	----------	--------	----------	--------

<p>almeno 3 periodi di riferimento</p>	€ 2.000,00	€ 10.000,00	€ 2.400,00	€ 12.000,00	NS	-	-	-	€ 2.800,00	€ 14.000,00	-	-	-	-	-	<p>(50%) B= VAET (€ 400) C= 741T (TOT- A-B)</p>	
	€ 200,00	€ 1.500,00	€ 240,00	€ 1.800,00	NS	-	-	-	€ 280,00	€ 2.100,00	-	-	-	€ 560,00	-	<p>A= 79AT (50%) B= VAET (€80) C= 741T (TOT- A-B)</p>	
	€ 800,00	€ 3.000,00	€ 960,00	€ 3.600,00	NS	-	-	-	€ 1.120,00	€ 4.200,00	-	-	-	€ 1.400,00	-	<p>A= 79AT (50%) B= VAET (€ 400) C= 741T (TOT- A-B)</p>	
	€ 2.000,00	€ 10.000,00	€ 2.400,00	€ 12.000,00	NS	-	-	-	€ 2.800,00	€ 14.000,00	-	-	-	-	-	-	
<p>RIPOSO SETTIMANALE (D.lgs. n.66/2003 art.9, co.1)</p>	<p>più di 10 lavoratori o almeno 5 periodi di riferimento</p>	<p>più di 5 lavoratori o almeno 3 periodi di riferimento</p>	<p>più di 10 lavoratori o almeno 5 periodi di riferimento</p>	<p>più di 5 lavoratori o almeno 3 periodi di riferimento</p>	<p>più di 5 lavoratori o almeno 3 periodi di riferimento</p>												

